



**PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV
PER CONTO DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA**

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it

APPALTO 440

DISCIPLINARE DI GARA

**LA PROVINCIA DI SAVONA INDICE UNA GARA PER CONTO DEL
COMUNE DI LAIGUEGLIA CON L'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SINTEL DELLA REGIONE
LOMBARDIA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023,
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE EX ART 45 – BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
PER L'ANNO 2026 DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DI
LEVANTE – N. 41/D DEL P.U.D.**

CIG: BAC814AE14

Indice generale

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	9
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO.....	10
3.1 DURATA.....	13
3.2 REVISIONE PREZZI.....	14
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	17
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e tecnico-professionale.....	18
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	18
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUB-CONCESSIONE.....	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
10. GARANZIE, CAUZIONI E PENALI.....	21
11. SOPRALLUOGO.....	23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	25
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	30
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	31
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	31
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	32
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
16. OFFERTA TECNICA.....	34
17. OFFERTA ECONOMICA.....	35
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	36
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	38
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	39

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	39
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	39
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	40
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	45
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Laigueglia Sede legale: Via Genova 2 17053 Laigueglia (SV) C.F.: 81001590090 PEC: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it sito : https://www.comunelaigueglia.net
Determina a contrarre	n. 21 del 19/02/2026 prot. 9834/2026
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per appalto di servizi
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Affidamento in concessione del servizio di gestione della spiaggia libera attrezzata di Levante
Codice CIG	BAC814AE14
CPV principale	CPV 92332000-7 Servizi di impianti balneari
LOTTI	Monolotto
Durata contrattuale	Dal 1° giugno 2026 al 30 Settembre 2026
Importo posto a base di gara su cui effettuare offerta economica a rialzo	a) importo negoziabile a base di gara – canone concessione : € 10.000,00 per anno oltre IVA, di cui b) costi della sicurezza pari ad € 0,00 TOTALE = € 10.000,00 oltre IVA

Importo previsto per eventuale proroga contrattuale	€ 10.000,00 oltre IVA (fino al 30/09/2027)
Importo complessivo degli incassi presunti	€ 200.870,04 (anno 2026-2027) di cui: a) incassi presunti per il 2026: € 100.435,02 b) incassi presunti per il 2027: € 100.435,02
Termine ultimo per richieste di chiarimenti	7 Aprile 2026, alle ore 12:00
Termine ultimo per l'invio delle offerte	13 Aprile 2026, alle ore 08:00
Prima sessione apertura busta amministrativa	13 Aprile 2026, alle ore 09:00
Luogo di esecuzione del contratto	Territorio del Comune di Laigueglia (SV)
Responsabile unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Arch. Cinzia Cadei – Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio (Area Tecnica) del Comune di Laigueglia
Direttore dell'Esecuzione	Geom. Giuseppe Trevia, Istruttore Tecnico del Comune di Laigueglia
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Avv. Sara Caviglia - Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Termine del procedimento ai sensi dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, salvo i casi di proroga previsti ai c. 4 e 5
D.E.C. del servizio	Geom. Giuseppe Trevia, Istruttore Tecnico del Comune di Laigueglia
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Laigueglia intende rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù della Convenzione prot. n. 0026100/2024 del 30/05/2024 come disposto con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2024, tra la Provincia di Savona e il Comune di Laigueglia, per

la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi di legge.

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., indice la presente procedura di gara in esecuzione della **Determinazione a contrarre n. 21 del 19/02/2026 prot. 9834/2026 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, Ambiente Patrimonio e Demanio Marittimo, Arch. Cinzia Cadei, per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione della gestione dello stabilimento balneare comunale denominato "spiaggia libera attrezzata (S.L.A.) di Levante" n. 41/d del PUD del Comune di Laigueglia (concessione demaniale marittima n. 30/2005 - Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005 - autorizzazione demaniale n. 7/2015 - Prot.n. 4446 del 13/03/2015), per la stagione 2026-2027**

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (PAD) accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti ad offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Laigueglia [codice NUTS: ITC32], presso la spiaggia libera attrezzata denominata S.L.A. n. 41/d del PUD Comunale, sito in Laigueglia, lungo la Passeggiata C. Colombo, avente superficie complessiva di mq 1.000,00 e fronte di ml 80,00.

Il Responsabile Unico del Progetto è Arch. Cinzia Cadei – Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio (Area Tecnica) del Comune di Laigueglia.

Il Direttore dell'Esecuzione è il Geom. Giuseppe Trevia, Istruttore Tecnico del Comune di Laigueglia.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona Titolare di incarico di E.Q., Avv. Sara Caviglia.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (PAD).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni),

o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- (a) Bando di gara
- (b) Disciplinare di gara;
- (c) Capitolato Tecnico e Prestazionale;
- (d) il capitolato tecnico prestazionale e allegati: Allegato A) Autorizzazione Demaniale, Allegato B) Inventario SLA 2025, allegato C) Tariffe S.L.A 2026, Allegato D) ipotesi Quadro economico SLA 2026-2027.
- (e) Istanza di partecipazione;
- (f) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e istruzioni per la compilazione del documento elettronico secondo le guide predisposte;
- (g) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> ;
- (h) Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo: <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> ;
- (i) Dichiarazione del titolare effettivo e di assenza conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (j) per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione appaltante la relativa modulistica: Modello A (dichiarazione di avvalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva); Modello C (equivalenza CCNL); Modello D (Offerta economica);
- (k) Manuale Sintel "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
- (l) Manuale Sintel "Partecipazione alla gara – operatore economico".
- (m) Allegato A del Disciplinare – Informativa privacy

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante".

Ai fini dell'accesso alle sedute pubbliche di gara, il link per le riunioni telematiche verrà pubblicato tramite Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel. Si potrà richiedere il link alle riunioni telematiche contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 03/04/2026, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 12:00 del giorno 07/04/2026., mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona, sezione "Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto, **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni**. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni "*Comunicazioni procedura*" presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura. **È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione**. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi e le attività necessarie per la **gestione della Spiaggia libera attrezzata comunale "di levante" per la stagione 2026**.

Il gestore delle spiagge libere attrezzate assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 T.U.C. e s.m.i. e deve acquisire preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge. L'affidatario svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale approvato con delibera di Giunta comunale n. 21 del 13/01/2026 e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla concessione demaniale, dal Capitolato, dalle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia e di quanto eventualmente stabilito dall'ufficio Demanio comunale.

Il Comune di Laigueglia è titolare di una Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (definita S.L.A.), avente superficie complessiva di mq 1.000 e fronte di ml 80, con due ingressi (scale), di cui uno pubblico di accesso anche alla spiaggia libera di levante:

- individuata nel PUD Comunale al n. 41/d.
- concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005
- autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015

L'affidamento della presente attività di gestione è condizionato alla garanzia **dell'adempimento totale di quanto offerto in sede di gara nell'offerta tecnica**, ed è sottoposto a condizione risolutiva di cui all'art. 16, ultimo comma, del Capitolato Tecnico Prestazionale, in caso di mancato rinnovo o revoca della concessione demaniale in capo al Comune di Laigueglia, per cui nessun indennizzo potrà in quel caso essere preteso dal gestore del servizio per la mancata copertura di spese e costi, mancati ammortamenti di lavori e forniture, mancato utile, nonché a qualsiasi altro titolo.

I beni pubblici e/o a destinazione pubblica assegnati all'aggiudicatario per la gestione del servizio non posso esser riutilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento. **La concessione demaniale oggetto del presente bando di affidamento non comprende alcuna attività di somministrazione alimenti e bevande e non è prevista alcuna modifica in tal senso.** È consentita, a norma di legge, la sola installazione di apparecchi automatici di distribuzione di bevande e alimenti.

Per la gestione dell'attività della SLA il Comune di Laigueglia mette a disposizione del gestore le strutture (i locali in muratura e non, spogliatoi, docce, lavapiedi e servizi igienici -WC-) risultanti dalla concessione demaniale (**Allegato A**) oggetto della presente procedura, nonché il materiale tecnico/attrezzature elencato nell'inventario delle attrezzature (**Allegato B**), finalizzate ad espletare il noleggio fino al 50% del fronte mare e dell'area in concessione, secondo le vigenti disposizioni della Regione Liguria. L'aggiudicatario posiziona sull'arenile asservito alla S.L.A., un numero congruo di ombrelloni, sdraio e lettini, nel rispetto delle distanze previste per legge, dotandosi a proprie spese delle attrezzature necessarie. Ulteriori e più dettagliate disposizioni sono riportate agli artt. 8 e s.s. del Capitolato Tecnico Prestazionale, a cui si rimanda integralmente.

Il Gestore, purché senza spese a carico del Comune, può acquistare altre attrezzature oltre a quelle esistenti; in caso di eventuale sostituzione di attrezzature, deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune, con l'obbligo di restituzione, a fine stagione balneare, di quanto sostituito al Comune proprietario che provvede a stilare apposito verbale di ritiro del materiale. Tutta l'attrezzatura e gli eventuali giochi che il gestore posizionerà devono rispettare tutte le norme di legge e regolamenti in vigore e garantire la massima sicurezza. Al termine del presente contratto il Comune si riserva di acquistare le attrezzature/materiale (quali pergolato, cassoni ecc..) di proprietà del Gestore utilizzato nella conduzione dello stabilimento balneare, ad un prezzo decurtato dell'ammortamento, ritenuto conveniente dal Comune.

La spiaggia dovrà essere riconsegnata al Comune di Laigueglia libera da attrezzature di proprietà del gestore, comunque entro e non oltre il 30 settembre 2026.

Il Gestore deve assicurare l'attività dello stabilimento balneare almeno per il periodo obbligatorio previsto dall'ordinanza demaniale marittima in vigore, nel rispetto delle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle S.L.A. approvate con Delibera di G.R. n. 156 del 15/02/2013 come modificate con Deliberazione G.R. n. 1057 del 02/08/2013 e modificata con Deliberazione G.R. n. 423 del 27/03/2015 della Regione Liguria, delle ordinanze della Capitaneria di Porto e della vigente normativa in materia.

È fatto obbligo di essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, con l'orario minimo di apertura giornaliera prevista dall'ordinanza a disciplina delle attività balneari in vigore.

È consentito lo svolgimento di attività elioterapica secondo quanto disciplinato dalla Legge Regionale 2/2008 e s.m.i., dalle linee guida Regionali e dall'ordinanza demaniale marittima e dalle normative vigenti in materia.

Il Gestore deve applicare, per l'intera stagione, agli utenti della Spiaggia Libera Attrezzata le tariffe stabilite dal Comune con Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 27.01.2026 (Allegato C).

I SERVIZI DOVRANNO SVOLGERSI SOTTO L'OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI TUTTE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DEL CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, oltre che nel rispetto di eventuali protocolli di sicurezza sanitaria previsti dalle autorità competenti, che potrebbero anche richiedere rimodulazione dei servizi stessi.

Il servizio oggetto dell'appalto trova copertura finanziaria tramite fondi propri dell'amministrazione committente. Il contratto è a corpo e l'appalto è costituito da un unico lotto poiché risulta prevalente per l'Amministrazione Comunale l'interesse ed il vantaggio, in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure, di avere un unico affidatario per tutti i servizi di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., **il valore complessivo della concessione di servizi che si intende affidare è stato stimato pari ad € 200.870,04 (STAGIONE 2026-2027),** calcolato sul fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione, è stato redatto un presuntivo piano economico finanziario (Allegato D) con il quale è stato stimato il valore ipotetico della concessione dei servizi.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo concessione
1	92332000-7 Servizi di impianti balneari	92332000-7	P	€ 10.000,00
A) Importo a base di gara			€ 10.000,00 oltre IVA di legge	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00	
A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE COMPRESIVO DEL FATTURATO TOTALE DEL CONCESSIONARIO PER LE ANNUALITÀ 2026/2027			€ 200.870,04 (OLTRE IVA DI LEGGE)	

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

L'offerta economica a rialzo dovrà essere presentata sul canone della concessione pari ad € 10.000,00, IVA esclusa, annuali. L'operatore economico è tenuto a presentare **un proprio piano economico finanziario (PEF)** determinato autonomamente sulla base della propria organizzazione aziendale, volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente le prestazioni di un equilibrio economico finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo contrattuali risultato d'impresa rimane direttamente connesso alle capacità imprenditoriali del gestore.

Il piano economico finanziario non è oggetto di valutazione e non dà luogo ad attribuzione di punteggio.

L'art. 185 del D.lgs. 36/2026 ss.mm.ii. prevede che "prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la Commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico finanziario". In ragione degli investimenti iniziali e dei costi operativi da assumere a carico dell'operatore economico, la prestazione del PEF da parte del concorrente è obbligatoria e costituisce condizione di ammissibilità della proposta.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (H05Y).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante, in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023: **in tal caso è richiesto che l'operatore economico compili ed inserisca, nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, il Modello C predisposto dalla Stazione appaltante ("EQUIVALENZA CCNL")**. Prima di procedere all'affidamento, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

* N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice. Si richiama la Risposta al Quesito del Supporto Giuridico del MIT, Codice identificativo n. 2154 del 19/07/2023.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto stabilito agli articoli 5) e s.s. del Capitolato Tecnico Prestazionale. Il gestore dovrà corrispondere annualmente al Comune di Laigueglia il prezzo offerto in sede di aggiudicazione della gara, oltre IVA di legge. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 e s.m.i..

Il contratto è altresì soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e secondo quanto richiamato nel Capitolato.

3.1 DURATA

L'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e dell'art. 2562 del codice civile, del servizio della S.L.A., come descritto nel presente capitolato, **ha durata di una stagione 2026 (fino al 30/09/2026 salvo proroga), con inizio dalla data del verbale di consegna e/o decorrenza della relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del C.N. da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Laigueglia e consegna dell'area.**

Il Gestore ha obbligo di apertura a partire dal 1° giugno 2026.

Opzioni di proroga: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, per una durata massima pari a anni uno (fino al 30/09/2027), su richiesta scritta da parte del Gestore prima del 31/10/2026 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.

La durata della gestione della S.L.A è comunque subordinata alla perdurante, a norma di legge, operatività della concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005.

Pertanto, in tutti i casi in cui la scadenza della concessione demaniale dovesse essere modificata per motivi di legge, tale evento comporterà l'automatico ed immediato scioglimento di diritto della concessione del servizio di gestione in via di affidamento, senza che il gestore possa pretendere alcunché dal Comune di Laigueglia a titolo di indennizzo e/o risarcimento dei danni dipendenti dalla minore durata del rapporto, come oggi prevista.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, il Comune di Laigueglia potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto allo scopo di garantire il rispetto delle regole di apertura stagionale che prescrivono che lo stabilimento balneare debba essere obbligatoriamente aperto al pubblico, allestito con le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e debba assicurare un totale funzionamento ai fini balneare dal 1 giugno, in osservanza delle disposizioni regionali.

Al termine del periodo di affidamento, le aree e le strutture di proprietà pubblica dovranno essere restituite al Comune nella loro piena integrità e rimesse in ripristino stato con conseguente rimozione di ogni materiale.

3.2 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 e art. 192 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque (5) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi, laddove applicabili, in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, oltre che i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, previsti nei punti che seguono.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per categorie di servizi identici a quelli oggetto della presente concessione, gestione di stabilimento balneare, da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del bando, risultante "attiva" al momento della presentazione della domanda di partecipazione**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE, ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

- a) *non avere in corso o avuto nel quinquennio precedente, procedure di contestazione e/o situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione e non avere debiti certi liquidi ed esigibili a qualsiasi titolo con il Comune di Laigueglia*
- b) *Esecuzione nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione della gara di almeno due contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di procedura di gara, in favore di Enti pubblici e/o privati.*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità economico-finanziaria:

- a) Il requisito di cui al punto 6.2 a) deve essere soddisfatto da ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al punto 6.2 b), richiesto in relazione alla prestazione principale, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale con esclusione del requisito di cui al punto 6.2, lett. a) per il quale, ai fini della presente concessione, non è consentito avvalimento e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque (5) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni (10), pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

8. SUB-CONCESSIONE

È fatto divieto al gestore, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della garanzia prestata e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere e/o comunque affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto della presente capitolato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopracitato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto

di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del c.2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10. GARANZIE, CAUZIONI E PENALI

Per la presente concessione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, non viene prevista garanzia provvisoria.

A garanzia degli obblighi contrattuali, è richiesto al Gestore di costituire, prima della stipula del contratto, **cauzione definitiva** pari al 5% in quanto procedura sotto soglia, offerto per i due anni di affidamento (2026-2027), compresa IVA di legge, per tutta la durata dell'affidamento ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.m.ii., a garanzia della esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Tale cauzione deve essere depositata prima della stipula del contratto mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che deve avere durata pari alla gestione e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale e che sia escutibile da parte del Comune di Laigueglia entro 30 gg. dalla prima richiesta.

La polizza non deve prevedere l'estinzione alla prima escussione. La cauzione verrà svincolata al termine della gestione previa formale richiesta ed a seguito delle verifiche dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di risoluzione non consensuale la cauzione verrà escussa per intero.

Qualora le parti decidano di comune accordo di proseguire il rapporto, il conduttore dell'azienda si impegna a ricostituire, entro un mese, una nuova polizza di importo pari all'importo del canone annuo, oltre IVA di legge, anche in caso di escussione parziale.

Nel caso di violazioni degli obblighi come discendono dal presente capitolato e fatto salvo la risoluzione contrattuale, il Comune potrà senz'altro rivalersi sulla presente cauzione definitiva al fine di coprire le penalità e le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore, ilquale sarà tenuto a ricostruire la garanzia senza possibilità di opporre eccezioni ex art 1462 del CC

A garanzia del pagamento del corrispettivo annuo, comprensivo di IVA, di cui all'art. 5 del Capitolato, il Gestore dovrà presentare, prima della stipula del contratto, ulteriore polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al corrispettivo stesso.

Per la copertura di eventuali danni il gestore deve inoltre stipulare con primaria/e Compagnia/e, le seguenti coperture assicurative:

- **una cauzione speciale di € 15.000,00** quale garanzia di eventuali danni ad attrezzature, arredi e strutture, deve essere prestata con una delle seguenti modalità: polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, deve avere durata pari alla gestione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale e non deve prevedere l'estinzione alla prima escussione e che sia escutibile da parte del Comune di Laignueglia entro 30 gg. dalla prima richiesta.

La polizza non deve prevedere l'estinzione alla prima escussione.

Il Comune provvede allo svincolo delle cauzioni all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati fra il Comune stesso ed il Gestore i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla gestione.

- **una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCO) per tutte le attività connesse alla gestione della spiaggia ad esso affidata, con validità non inferiore alla durata dell'affidamento e massimale non inferiore a euro 2.000.000,00**, eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza non potranno essere opponibili alle richieste dei terzi danneggiati;

- **una polizza incendio (compresa l'estensione ad eventi atmosferici ed atti vandalici) con la seguente somma assicurata: enti all'aperto di proprietà di terzi euro 500.000,00;**

Saranno a carico del Comune solo eventuali danni alle strutture e/o alle attrezzature del Comune, causate da eventi eccezionali e imprevedibili, quali mareggiate, individuati da decreti o ordinanze, se non causati da incuria o mancanza di precauzioni prese da parte del gestore.

In caso di danni alle attrezzature, strutture di proprietà comunale, non causati dal mero deterioramento per l'uso e non imputabili a casi di forza maggiore, il Comune ne potrà chiedere il risarcimento al gestore applicando il valore di mercato del bene "nuovo" e, qualora lo stesso non provveda, trattiene la garanzia e avvia tutte le procedure necessarie per il recupero di eventuali maggiori somme.

Si precisa che in caso di atti vandalici a danno delle attrezzature e/o delle strutture, il risarcimento del danno rimane a carico del Gestore.

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore della SLA.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è necessario per prendere visione degli arenili.

I concorrenti devono inoltrare richiesta di sopralluogo entro il 07/04/2026 alla Stazione Appaltante tramite trasmissione di e-mail al seguente indirizzo: giuseppe.trevia@comune.laigueglia.sv.it;

La richiesta via mail deve specificare nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo, l'indirizzo / pec / posta elettronica/fax, cui indirizzare la convocazione da parte della Stazione Appaltante.

I concorrenti saranno contattati per concordare data e ora del sopralluogo.

Il sopralluogo andrà eseguito entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuto sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l'inammissibilità dell'offerta.

L'impresa dovrà dichiarare in sede di gara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione dei luoghi e dell'attrezzatura oggetto della concessione e di accettare pertanto lo stato di fatto della struttura e delle sue attrezzature, compilando l'apposita sezione del modello predisposto dalla Stazione appaltante che andrà firmato sia dal rappresent

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla **delibera**

ANAC n. 589 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegare la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Pagamento contributo ANAC
1	BAC814AE14	€ 18,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato allegando la ricevuta di avvenuto pagamento nella documentazione amministrativa e/o nel FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. **L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 13 Aprile 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai punti 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di

comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

- **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel

caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, **effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse.**

Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- (1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> .

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
 2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE
- Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su Sintel la versione pdf, sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione "DGUE" e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione "Altra documentazione").

- (2) **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, **allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:**
 - ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;
 - ove ne corra il caso, Modello B per la dichiarazione di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
 - ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
 - eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;
- (3) **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;**
- (4) **Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (5) **(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(6) **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;

(7) **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

Offerta tecnica - STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d'esclusione una relazione tecnica che illustri l'offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18.

Si può inserire una relazione per ciascun criterio o una relazione unica caricandola (completa del riferimento a ciascun criterio) più volte nei campi creati sulla piattaforma di e-procurement SINTEL.

L'offerta, per essere valida, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.

Nell'offerta tecnica la ditta partecipante dovrà indicare, con adeguata motivazione, quali documenti o parti di essi devono essere sottratti all'eventuale richiesta di accesso di altri concorrenti per la protezione del segreto industriale ("occultamento").

A tal fine, l'operatore economico dovrà **ALLEGARE COPIA DELL'OFFERTA TECNICA, CON RELATIVA MOTIVAZIONE, DEBITAMENTE OSCURATA NELLE SOLE PARTI CHE COSTITUISCONO SPECIFICO SEGRETO TECNICO-COMMERCIALE.**

Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.

N.B. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l'offerente non si oppone all'accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della Stazione appaltante.

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo "1" (uno). Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire l'invio dell'offerta in piattaforma, che sarà rappresentata, per quanto riguarda l'offerta economica, esclusivamente dai valori inseriti nel Modello D - Offerta economica, allegato alla documentazione di gara.

Il modello D, compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato nel rispettivo campo presente all'interno della busta economica.

Il calcolo del punteggio relativo all'offerta economica e la conseguente elaborazione della graduatoria, non potendo essere effettuati avvalendosi della piattaforma di e-procurement Sintel a causa della molteplicità di criteri presi in considerazione, saranno effettuati off-line.

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **“Firma Digitale del documento”**, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (**o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa**).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nelle richiamate “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta altresì che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l’offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono

l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE;
- 2) istanza di partecipazione;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 6) tutta la documentazione prevista dalla lex specialis di gara.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68

del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

• **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
- c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; *(oppure)* di partecipare in più di una forma e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *(oppure)* di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; *(oppure)* di partecipare in più di una forma e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *(oppure)* di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente Disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nel caso in cui i contenuti della Relazione Tecnica non siano per qualunque motivo conformi o comunque coerenti con dette prescrizioni minime, e fatto comunque salvo il principio di equivalenza l'Offerta Tecnica non sarà considerata ammissibile e il concorrente sarà escluso dalla procedura. Parimenti non saranno ammissibili e saranno escluse le offerte tecniche che presentino condizioni, riserve e/o che pongano oneri ulteriori

rispetto a quelli previsti nel Capitolato a carico dell'Amministrazione Committente. **Pena l'esclusione, la relazione tecnica non dovrà indicare o comunque anticipare elementi economici relativi all'offerta economica.**

Il concorrente allega una copia firmata della relazione tecnica specificamente oscurata nelle sole parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ("occultamento"), argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.** La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, e sarà valutata dalla stazione appaltante. **La mancata individuazione delle specifiche parti riservate comporta il consenso alla pubblicazione dell'intera offerta tecnica.** Resta comunque ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, al fine di assicurare l'equivalenza delle tutele, inserisce il **Modello C ("equivalenza CCNL")** predisposto dalla Stazione appaltante e l'eventuale documentazione probatoria nella sezione della piattaforma relativa.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'operatore economico è tenuto a presentare un proprio piano economico finanziario (PEF) determinato autonomamente sulla base della propria organizzazione aziendale, volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente le prestazioni di un equilibrio economico finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo contrattuale risultato d'impresa rimane direttamente connesso alle capacità imprenditoriali del gestore. **Il piano economico finanziario non è oggetto di valutazione e non dà luogo ad attribuzione di punteggio.**

In ragione degli investimenti iniziali e dei costi operativi da assumere a carico dell'operatore economico, **la prestazione del PEF da parte del concorrente è obbligatoria e costituisce condizione di ammissibilità della proposta.**

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- (a) **rialzo unico percentuale offerto sull'importo a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.** *Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;*
- (b) **la stima dei propri costi aziendali** relativi a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (c) **la stima dei propri costi della manodopera;**
- (d) **l'indicazione del CCNL applicato,** come dichiarato nella documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 41 comma del Codice resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo relativo ai costi del personale deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il valore complessivo dell'offerta di ciascun concorrente sarà dato dalla somma del valore economico e del valore tecnico attribuiti dalla Commissione secondo i criteri di seguito indicati.

L'aggiudicatario sarà il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sommando i punti dell'offerta tecnica e i punti dell'offerta economica

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI SCELTA		CRITERIO VALUTAZIONE	PUNTEGGIO		
			parziale	MAX	TIP
A	Agevolazioni tariffarie per i residenti <i>Costituisce oggetto di valutazione la percentuale di agevolazione accordata ai residenti rispetto alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale all'art. 9 del capitolato, che dovrà essere obbligatoriamente esposta all'ingresso della spiaggia.</i> 1 punti ogni punto % - punti massimi 5	Riduzione % pari a: _____(numero) _____(lettera)	5	5	T
B	Agevolazioni tariffarie per i disabili <i>Costituisce oggetto di valutazione la percentuale di agevolazione accordata ai disabili con una percentuale d'invalidità superiore al 74 %, rispetto alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, che dovrà</i>	posti riservati: _____(numero) _____(lettera)		5	T

	essere obbligatoriamente esposta all'ingresso della spiaggia. 0,5 punti ogni punto % - punti massimi 5		5		
C	Servizi di vigilanza notturna, salvamento, guardianaggio - con personale regolarmente autorizzato/abilitato, almeno uno per servizio, assegnando il punteggio sulla base dei seguenti sub-criteri: Sorveglianza notturna, durante la stagione balneare, nella spiaggia libera adiacente alla SLA. - con personale regolarmente autorizzato/abilitato, almeno uno per servizio, assegnando il punteggio sulla base dei seguenti sub-criteri: <i>Il gestore dovrà dimostrare, prima dell'inizio della stagione balneare di aver stipulato un contratto con apposita Agenzia di sorveglianza, regolarmente riconosciuta, che garantisca almeno n. 2 controlli notturni a notte a luglio e agosto.</i> - tutti i venerdì (venerdì/sabato) – 5 punti - tutti i sabati (sabato/domenica) - 10 punti	indicare la/e scelta	5 10	15	T
D	Pulizia della spiaggia libera adiacente alla S.L.A. mediante rastrellamento (al di fuori degli obblighi previsti dal capitolato – tutti i lunedì di luglio e agosto) da effettuarsi entro l'orario di apertura della SLA: - Tutti i mercoledì di luglio e agosto - 5 punti - tutti i venerdì di luglio e agosto - 8 punti - tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto - 15 punti	<i>È possibile indicare solo 1 scelta</i>	5 8 15	15	T
E	Sistemazione della zona dehors e cabine della SLA, quale miglioramento del servizio offerto, da effettuarsi e concludersi entro il 30 giugno del primo anno di gestione (a cui seguirà sopralluogo di verifica), a spese sono a carico dell'offerente: - scrostamento e pitturazione delle parti murarie all'interno di almeno n. 5 cabine/wc/spogliatoio/doccia - fornitura e posizionamento di nuove piastrelle in legno nella zona dehors, uguali a quelle già esistenti, da cedere a fine gestione gratuitamente al Comune -fornitura e posizionamento di nuova copertura, in canniccio, del dehors, da cedere gratuitamente a fine gestione al Comune	indicare la/e scelta	5 5 5	15	T
F	Sistemazione della zona docce della spiaggia libera di levante quale miglioramento del servizio offerto, da effettuarsi e concludersi entro il 30 giugno del primo anno di gestione, (a cui seguirà sopralluogo di verifica), a spese sono a carico dell'offerente: - Fornitura e posa di nuova pavimentazione di facile rimozione delle docce, da cedere a fine gestione gratuitamente al Comune - Fornitura e posa di piastrellatura, in tinta grigio, delle pareti	indicare la/e scelta	5 10	15	T

dell'area delle docce				
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE			70	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Una volta attribuito il punteggio definitivo ad ogni elemento/criterio di valutazione, la commissione giudicatrice procede per ogni offerta tecnica, alla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni elemento, ottenendo così, per ciascuna offerta tecnica, il punteggio definitivo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I commissari, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri tecnici, procederanno all'attribuzione del punteggio relativo alla busta economica in relazione a ciascuna offerta.

L'offerta economica è presentata secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1.

L'operatore dovrà compilare, per la formulazione della propria offerta economica, il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara, denominato Modello D ("Offerta economica"). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica.

Nell'offerta economica l'operatore economico deve dichiarare il **rialzo offerto** in Euro, in aumento rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante. Non sono ammissibili offerte pari o inferiori alla base di gara, che saranno pertanto escluse. L'offerta economica, ai fini dell'assegnazione del punteggio, può riportare un numero massimo di due decimali dopo la virgola.

Nell'offerta economica devono essere indicati, **a pena d'esclusione**:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;
- l'ammontare della voce di costo relativa alla manodopera, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 13 e comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica presentata deve intendersi comprensiva di ogni miglioria e servizi aggiuntivi e/o integrazione presentata in sede di offerta tecnica, per l'intera durata dell'appalto. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

ELEMENTO ECONOMICO	punteggio massimo
Offerta economica	30

Per la valutazione dell'offerta economica la commissione assegnerà a ciascuna offerta un punteggio in base al criterio della Formula con interpolazione lineare, ovvero al rialzo (in funzione del prezzo/canone):

Al fine di determinare il punteggio dell'offerta economica sarà utilizzata la seguente formula:

PE = PEmax x (P / Pmax)	PE → punteggio attribuito all'offerta economico dell'OE PEmax → massimo punteggio attribuibile Pmax → prezzo più alto tra quelli offerti in gara P:Prezzo (Valore) offerto dal concorrente
--------------------------------	---

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo- compensatore

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta, così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

a) PT= somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica
 b) PE= somma dei punti attribuiti all'offerta economica

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 13 aprile 2026, alle ore 09.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Su delega dell'ente convenzionato, il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara tramite apposito avviso, pubblicato su Piattaforma *e-procurement* Sintel e sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto della sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante".

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al disciplinare:

- (a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Con apposito Avviso su SINTEL la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anomala, il Presidente della commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. Il RUP, avvalendosi di della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità e per il tramite della SUA.SV, procede a richiedere le necessarie spiegazioni. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, sempre per il tramite della SUA.SV, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella documentazione di gara riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP dell'Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria non si applicano, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3-4 del medesimo Decreto. Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare tutte le garanzie e le cauzioni, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, dall'art. 10 del presente disciplinare e dall'articolo 14 del capitolato

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dall'articolo 14) del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

All'aggiudicatario è altresì richiesto di sottoscrivere e presentare al Comune di Laigueglia prima della stipula del contratto, apposite polizze assicurative come dettagliate all'articolo 14) del Capitolato Tecnico e Prestazionale (Garanzie, controlli e penali).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento dell'Ente committente nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement* a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e
Patrimonio del Comune di Laigueglia

Arch. Cinzia Cadei

Il Funzionario Amministrativo della
Stazione Unica Appaltante
Provincia di Savona Titolare in incarico di
E.Q.

Avv. Sara Caviglia

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del "Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR"), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell'interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell'Avv. Massimo Ramello all'indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.